

COMUNICATO Protocollo n: 1454 del 21 marzo 2017	NUMERO: 164 ANNO SPORTIVO: 2016/2017
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO Campionato Serie A2 Maschile	
ABSTRACT Provvedimento GSN – gare HCU Catania Serie A2 Maschile	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

Premesso

- che in data venerdì 5 maggio 2017 veniva inviata, dal Presidente dell'Hockey Club Universitario Catania alla Federazione Italiana Hockey, comunicazione contenente la dichiarazione di non partecipazione a tutte le restanti gare del campionato di serie A2 Maschile, con la contestuale richiesta di non essere penalizzati economicamente, visti i gravosi sacrifici economici dallo stesso sodalizio sostenuti per onorare sinora il medesimo campionato;
- che la predetta missiva faceva riferimento a precedenti comunicazioni in cui sostanzialmente si chiedeva di non disputare le gare restanti dello stesso campionato;
- che in data 5 maggio 2017 la FIH, attraverso proprio Comunicato Ufficiale n.156, su proposta del SAN, rendeva noto che gli incontri del Campionato A2 Maschile HCU Catania – Butterfly Roma HCC, HCU Catania – CHL San Vito Romano, HCU Catania – Ass.Città del Tricolore, in programma rispettivamente il 6, il 7 ed il 14 maggio 2017, non si sarebbero disputati;

rilevato

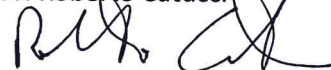
- che l'art.60 Regolamento Gare e Campionati prevede l'obbligatorietà dei sodalizi affiliati alla partecipazione dei campionati cui sono iscritti;
 - che l'art.75 del Regolamento di Giustizia, intitolato "Ritiro dal Campionato" prescrive al comma 1 la sanzione dell'esclusione dal campionato, con il divieto di disputare lo stesso campionato nell'anno sportivo successivo e la sanzione dell'ammenda per la società che rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato;
 - che la dichiarazione inequivocabile di non partecipazione alle gare equivale a rinuncia alle medesime, per cui essendo in numero di tre incontri, è sicuramente applicabile l'art.75, comma 1, lett.b) RdG;
 - che la Circolare Ammende n.3 Anno Sportivo 2016-2017 stabilisce che se la seconda rinuncia (con conseguente ritiro dal campionato) avviene nel corso di campionati ad iscrizione limitata (come nel caso di specie) vada applicata la pena dell'ammenda di cui alla colonna G) lettera B) della tabella allegata alla stessa circolare;
 - che per il campionato di serie A2 Maschile la predetta colonna G, lettera B) prevede la sanzione di importo pari ad Euro 1.000,00, senza nessuna discrezionalità da parte del Giudice, il quale non può fissare un importo diverso, anche ove si ritenessero giustificate le richieste di riduzione da parte dell'HCU Catania;
- tanto premesso e rilevato

PQM

sanziona l'HCU Catania con l'esclusione dal campionato di serie A2 Maschile 2016/2017, vieta allo stesso sodalizio di disputare il medesimo campionato nell'anno sportivo successivo e sanziona l'HCU Catania con l'ammenda pari ad Euro 1.000,00.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Roberto Catucci



Per la pubblicazione
Roma, 9 maggio 2017



Il Segretario Generale
Francesca Vici